



# CITTÀ DI ANAGNI

PROVINCIA DI FROSINONE

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016**

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del  
29/08/2017**

## Indice

- **Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- **Art. 2 Ambito di applicazione**
- **Art. 3 Soggetti beneficiari**
- **Art. 4 Costituzione e finanziamento del Fondo per le funzioni tecniche**
- **Art. 5 Gruppi di lavoro**
- **Art. 6 Rapporti con altri Enti pubblici**
- **Art. 7 Ripartizione del Fondo incentivante**
- **Art. 8 Accertamento delle attività svolte**
- **Art. 9 Disciplina per l'incentivazione delle varianti**
- **Art. 10 Liquidazione degli incentivi**
- **Art. 11 Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti**
- **Art. 12 Utilizzo delle economie**
- **Art. 13 Rinvio**
- **Art. 14 Entrata in vigore**

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di Anagni, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici".

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi per le funzioni tecniche vengono ripartiti tra i dipendenti del Comune di Anagni incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti esclusivamente le seguenti attività:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - valutazione preventiva dei progetti;
  - predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
  - attività di responsabile unico del procedimento;
  - direzione dei lavori;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità;
  - attività di collaudatore statico ove necessaria per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 del presente articolo, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso di appalti relativi a servizi e forniture il presente Regolamento si applica soltanto qualora sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Restano escluse dalla corresponsione degli incentivi le forniture di beni di consumo, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la predisposizione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi, la progettazione ed il coordinamento della sicurezza, la progettazione interna. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici - ad eccezione degli affidamenti diretti di lavori per i quali è stata svolta formale progettazione – nonché tutti i lavori, servizi e forniture affidati senza espletamento di una procedura comparativa.

## **ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari del Fondo sono individuati nei dipendenti del Comune di Anagni che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le

attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) il personale degli uffici tecnici ed amministrativi incaricato della programmazione della spesa per investimenti, della valutazione preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei contratti pubblici, della predisposizione e del controllo delle procedure di gara (redazione e controllo dei bandi, capitolati e contratti; redazione e controllo delle lettere di invito con capitolato), della predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
  - b) il personale degli uffici tecnici ed amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico (quest'ultimo ove necessario), della certificazione di regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità;
  - c) il responsabile unico del procedimento;
  - d) i collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento e del personale di cui alle precedenti lettere a) e b) che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, attività di responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori o dell'esecuzione, collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, attività di collaudatore statico ove necessaria per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti programmazione, valutazione preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.
2. Ai sensi dall'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente Regolamento, venga affidato a personale con qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, ferma restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

#### **ART. 4 – COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE**

1. Il Fondo per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura, comprensivo degli oneri per la sicurezza. L'entità del Fondo non è soggetta ad alcuna rettifica in relazione al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 costituisce il Fondo incentivante ed è ripartito tra i dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Regolamento.

Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale su proposta della Conferenza dei Responsabili dei Servizi.
4. L'entità del Fondo di cui al comma 1 viene stabilita nel presente Regolamento in base agli scaglioni di importo di seguito indicati, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
  - a) per importi fino a € 750.000,00, il Fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
  - b) per importi oltre € 750.000,00 e fino a € 1.500.000,00, il Fondo è pari ad un ulteriore 1,5% calcolato sulla parte eccedente l'importo a base di gara di cui alla precedente lett. a);
  - c) per importi oltre € 1.500.000,00 e fino a € 5.000.000,00, il Fondo è pari ad un ulteriore 1,2% calcolato sulla parte eccedente l'importo a base di gara di cui alla precedente lett. b);
  - d) per importi oltre € 5.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00, il Fondo è pari ad un ulteriore 1% calcolato sulla parte eccedente l'importo a base di gara di cui alla precedente lett. c);
  - e) per importi oltre € 25.000.000,00, il Fondo è pari ad un ulteriore 0,75% calcolato sulla parte eccedente l'importo a base di gara di cui alla precedente lett. d).
5. L'entità del Fondo di cui al comma 1 viene stabilita nel presente Regolamento in base agli scaglioni di importo di seguito indicati, con riferimento a servizi o forniture:
  - a) per importi fino a € 500.000,00, il Fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
  - b) per importi oltre € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00, il Fondo è pari ad un ulteriore 1,5% calcolato sulla parte eccedente l'importo a base di gara di cui alla precedente lett. a);
  - c) per importi oltre € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00, il Fondo è pari ad un ulteriore 1,2% calcolato sulla parte eccedente l'importo a base di gara di cui alla precedente lett. b);

- d) per importi oltre € 5.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00, il Fondo è pari ad un ulteriore 1% calcolato sulla parte eccedente l'importo a base di gara di cui alla precedente lett. c);
- e) per importi oltre € 25.000.000,00, il Fondo è pari ad un ulteriore 0,75% calcolato sulla parte eccedente l'importo a base di gara di cui alla precedente lett. d).
6. Il Fondo è costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, ed inserito nell'ambito delle risorse variabili del Fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k), del C.C.N.L. 1.04.1999 e dell'art.31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004; esso trova copertura nei medesimi capitoli di spesa cui sono imputati i quadri economici dell'opera, lavoro, servizio o fornitura di riferimento. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura, con determinazione del Responsabile del Servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000.

## **ART. 5 – GRUPPI DI LAVORO**

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è effettuata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile del Servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, sono costituiti da figure professionali che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e realizzazione dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
3. La determinazione di costituzione del gruppo di lavoro - e di contestuale conferimento al personale interno degli incarichi di cui al presente Regolamento – dovrà essere adeguatamente motivata in relazione ai seguenti criteri:
  - rotazione degli incaricati;
  - valutazione delle eventuali incompatibilità e degli eventuali conflitti d'interesse;
  - valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, competenze e capacità professionali;
  - distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati;
4. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile del Servizio di cui al comma 2, sentito il responsabile unico del procedimento.
5. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera, il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
  - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del Fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del presente Regolamento;
  - il cronoprogramma per ogni attività da svolgere, nel rispetto dei termini previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante;
  - il nominativo, il ruolo, la categoria ed il profilo professionale dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro e le attività di cui sono incaricati (programmazione della spesa per investimenti; valutazione preventiva dei progetti; predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; attività di responsabile unico del procedimento; direzione dei lavori o dell'esecuzione; collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità; attività di collaudatore statico ove necessaria per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti), i tempi per la conclusione di ciascuna attività, nonché il nominativo, il ruolo, la categoria ed il profilo professionale dei dipendenti che collaborano alle suddette attività;
  - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, nel rispetto delle percentuali stabilite nell'art. 7, comma 1, del presente Regolamento.
6. Lo stesso dipendente può essere incaricato, con provvedimento adeguatamente motivato, di svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio. In ogni caso dovranno essere evitati cumuli di incarichi, salvo comprovate esigenze valutate dal Responsabile del Servizio di cui al comma 2, sentito il responsabile unico del procedimento.
  7. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nel gruppo di lavoro anche dipendenti tecnici e/o amministrativi di altri Servizi, previo parere favorevole dei relativi Responsabili, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e delle competenze necessarie in relazione all'opera o lavoro, al servizio o alla fornitura ed alle procedure tecniche, amministrative e/o contabili da svolgere.
  8. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si dispone di professionalità adeguate nell'organico dell'Ente, ovvero in caso di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dell'acquisizione dei servizi e forniture, ovvero in caso di lavori o servizi di particolare complessità o che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia colmabile con il personale interno.
  9. Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente, alimentano

le risorse complessivamente destinate al Fondo; le suddette somme, tuttavia, non potranno maggiorare i compensi stabiliti per i dipendenti coinvolti nello svolgimento di funzioni tecniche per il lavoro, servizio o fornitura.

10. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adeguatamente motivato del Responsabile del Servizio di cui al comma 2, su proposta del responsabile unico del procedimento, salvo il caso in cui il ruolo di responsabile unico del procedimento viene svolto dal Responsabile del Servizio stesso.
11. Il Responsabile del Servizio può in ogni momento, con provvedimento motivato e sentito il responsabile unico del procedimento, modificare o revocare l'incarico conferito. Con lo stesso provvedimento di modifica o revoca viene stabilita l'attribuzione dell'incentivo per le attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

#### **ART. 6 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI**

1. I dipendenti del Comune di Anagni che richiedano all'Amministrazione l'autorizzazione per far parte di un gruppo di lavoro costituito presso un altro Ente Pubblico saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza. Sarà responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, ed in particolare di segnalare l'eventuale superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è effettuata dal Responsabile del Servizio competente, secondo le percentuali di seguito riportate:

<b>Incentivi per lavori</b>			
<b>1</b> <b>Fasi del procedimento</b>	<b>2</b> <b>Quote</b>	<b>3</b> <b>Attività specifica</b>	<b>4</b> <b>Percentuale di ripartizione</b>
Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 Codice dei contratti pubblici)	5%	Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici. Preventivazione della spesa per investimenti	5%
Valutazione preventiva dei progetti (art. 26 Codice dei contratti pubblici)	15%	Attività di verifica della conformità degli elaborati al progetto definitivo o al progetto di fattibilità ed alla normativa vigente. Validazione dei progetti.	15%



Fase di affidamento	15%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato). Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	15%
Fase dell'esecuzione	20%	Direzione dei lavori	10%
		Collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	10%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	45%	Attività elencate dall' art. 31 del Codice dei contratti pubblici o previste da altre disposizioni di legge)	45%
<b>Totale</b>			<b>100%</b>

<b>Incentivi per servizi e forniture</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Fasi del procedimento</b>	<b>Quote</b>	<b>Attività specifica</b>	<b>Percentuale</b>
Fase di affidamento	35%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.). Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	35%
Fase dell'esecuzione	20%	Direzione dell'esecuzione del contratto	10%
		Verifica di conformità	10%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	45%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti pubblici o previste da altre disposizioni di legge)	45%
<b>Totale</b>			<b>100%</b>

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3 delle tabelle di cui al precedente comma 2), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta complessivamente una quota parte dell'incentivo previsto per l'attività specifica pari al 20% della corrispondente percentuale. La restante quota viene riconosciuta al personale incaricato dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al personale incaricato dell'attività.
5. Nel caso in cui un dipendente abbia eseguito più attività specifiche, le percentuali di ripartizione verranno cumulate tra loro.

#### **ART. 8 – ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile del Servizio competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento con cui è stato costituito il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base dell'incentivo e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile del Servizio che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile del Servizio che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

#### **ART. 9 – DISCIPLINA PER L'INCENTIVAZIONE DELLE VARIANTI**

1. Le varianti non conformi all'art. 106, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, non concorrono ad alimentare il Fondo per le funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il relativo incentivo solo se comportino opere

aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo posto a base di gara. In tal caso l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto inizialmente approvato.

2. Non concorrono comunque ad alimentare il Fondo per le funzioni tecniche quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

#### **ART. 10 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI**

1. Il Responsabile del Servizio che ha costituito il gruppo di lavoro provvede alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 8 del presente Regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione degli incentivi è effettuata sulla base di apposita relazione del responsabile unico del procedimento, qualora diverso dal Responsabile del Servizio, che attesta l'osservanza o meno dei tempi e dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, la regolare esecuzione delle attività l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente e l'importo dell'incentivo da corrispondere, comprensivo dell'IRAP e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.
3. La liquidazione degli incentivi viene effettuata alle seguenti scadenze, e comunque non prima della costituzione del Fondo per le risorse decentrate richiamato nell'art. 4, comma 6, del presente Regolamento:
  - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto, decorsi i termini di impugnazione;
  - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture);
  - per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto ed il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture).
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, incrementano il Fondo per le funzioni tecniche.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Servizio Finanziario in sede di erogazione,

sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

#### **ART. 11 – RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura del 3% per ogni mese di ritardo fino a tre mesi. Tale riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni ulteriore mese di ritardo. La somma che residua costituisce economia ed incrementa il Fondo.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati nell'art. 106, comma 1, e 107 del Codice dei contratti pubblici.

#### **ART. 12 – UTILIZZO DELLE ECONOMIE**

1. Le quote che, ai sensi del presente Regolamento, costituiscono economie ed incrementano il Fondo, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale.

#### **ART. 13 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

#### **ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione. Esso si applica alle attività di acquisizione di beni, servizi e lavori le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore.